

Condizioni Generali di Vendita

di Alpitronic S.r.l.
Versione del 25 febbraio 2025

1. Definizioni

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate "**Condizioni Generali**") contengono le condizioni contrattuali che regolano il processo di ordinazione e l'eventuale conclusione di un contratto di compravendita di uno o più prodotti e servizi correlati della Alpitronic S.r.l. (il "**Contratto**").
- 1.2. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, il "**Venditore**" è Alpitronic S.r.l. con sede legale a 39100 Bolzano, Via di Mezzo ai Piani 33, codice fiscale italiano 02632180218, partita IVA IT02632180218. "**Acquirente**" è la parte che ha effettuato l'Ordine di Acquisto al Venditore. Congiuntamente, Venditore e Acquirente sono definiti come le "**Parti**".
- 1.3. Il termine "**Prodotto**" si riferisce a qualsiasi bene venduto dal Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
- 1.4. Il termine "c.c." si riferisce alle disposizioni del Codice Civile italiano nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
- 1.5. Il termine "**Servizio**" comprende le attività che il Venditore esegue in forma accessoria ai rispettivi contratti di compravendita, come riparazioni, manutenzione a distanza (remote) o sul posto, invio di pezzi di ricambio.
- 1.6. Il termine "**forza maggiore**" comprende le circostanze menzionate all'art. 15.
- 1.7. Il termine "**Ordine di Acquisto**" si riferisce alla richiesta formale di acquisto inviata dall'Acquirente al Fornitore.
- 1.8. Il termine "**Conferma dell'Ordine**" è la comunicazione formale con cui il Fornitore accetta l'Ordine di Acquisto.
- 1.9. Le "**Condizioni Generali di Garanzia**" definiscono l'inizio della garanzia del Prodotto, i diritti e gli obblighi dell'Acquirente e del Venditore durante il periodo di garanzia del Prodotto.

2. Ambito di applicazione

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i negozi giuridici conclusi dal Venditore con l'Acquirente, in particolare alla consegna di beni e servizi connessi.
- 2.2. L'installazione, la messa in servizio e il collaudo del Prodotto, che sono di esclusiva responsabilità dell'Acquirente, sono espressamente esclusi dall'obbligo di consegna del Venditore. Il Venditore non sarà responsabile dell'osservanza di eventuali disposizioni normative applicabili nel luogo di installazione del Prodotto per quanto riguarda l'installazione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali qualifiche professionali obbligatorie per gli installatori, le norme di sicurezza e protezione antincendio, gli standard di protezione da emissioni sonore, l'ottenimento di autorizzazioni ufficiali di qualsiasi tipo per l'installazione e la messa in servizio del Prodotto.

- 2.3. Deroghe alle Condizioni Generali di cui al punto 2.1 saranno efficaci solo se accettate per iscritto dal Venditore.
- 2.4. In assenza di un'accettazione esplicita da parte del Venditore, eventuali termini e condizioni generali e speciali dell'acquirente non vincolano il Venditore, anche qualora le condizioni dell'acquirente non contraddicano espressamente le presenti Condizioni Generali e, inoltre, anche nel caso in cui il Venditore abbia eseguito un'obbligazione contrattuale o una consegna o se la validità delle condizioni dell'Acquirente sia stata qualificata come inderogabile.
- 2.5. Eventuali divieti di cessione espressi nelle condizioni generali dell'Acquirente, nonché tutte le altre condizioni contrattuali relative alla cessione dei crediti, non sono vincolanti per il Venditore.

3. Offerta

- 3.1. Le offerte del Venditore sono sempre soggette a modifiche senza preavviso.
- 3.2. Tutti i documenti inerente all'offerta non possono essere riprodotti né messi a disposizione di terzi senza il consenso del Venditore. Il Fornitore può richiederne la restituzione in qualsiasi momento e tali documenti devono essere immediatamente restituiti al Fornitore qualora non venga effettuato alcun ordine.

4. Ordine di Acquisto e conclusione del contratto

- 4.1. Se l'Acquirente desidera ordinare beni dal Venditore, deve firmare l'offerta e le presenti Condizioni Generali e inviarle al Venditore.
- 4.2. L'Ordine di Acquisto deve contenere le seguenti informazioni:
 - 4.2.1. il tipo di Prodotto
 - 4.2.2. la configurazione desiderata e la normativa di taratura desiderata
 - 4.2.3. la configurazione di OCPP e l'impostazione dell'interfaccia Backend
 - 4.2.4. la quantità di Prodotto da consegnare
 - 4.2.5. il prezzo finale per configurazione secondo il listino prezzi
 - 4.2.6. la data di consegna desiderata e, a seconda dell'Incoterm concordato, il luogo di consegna
 - 4.2.7. i dati societari dell'Acquirente, ossia i dati dell'Acquirente stesso o di una società affiliata
- 4.3. Eventuali requisiti locali specifici applicabili al luogo di installazione del Prodotto dovranno essere notificati dall'Acquirente e verificati dal Venditore prima della ricezione di un Ordine di Acquisto. L'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi omissione al riguardo.
- 4.4. Il Venditore verifica se le condizioni formali e sostanziali dell'Ordine di Acquisto, nonché la capacità di effettuare la consegna, siano state rispettate. Il contratto si considera concluso quando il venditore ha inviato una Conferma dell'Ordine scritta, dopo il ricevimento dell'Ordine di Acquisto. Una accettazione tacita è esclusa.
- 4.5. Il Venditore ha il diritto a adempiere alle obbligazioni assunte dopo aver ricevuto l'acconto di cui all'art. 9.1.

- 4.6. Le informazioni contenute in cataloghi, opuscoli e simili, così come altre dichiarazioni scritte o orali, sono rilevanti solo se espressamente citate nella Conferma dell'Ordine.
- 4.7. Successive modifiche e integrazioni del contratto richiedono la conferma scritta del Venditore per essere valide.
- 4.8. Un'accettazione implicita dell'Ordine di Acquisto tramite consegna dei beni ordinati è possibile solo in caso di straordinaria urgenza. In questo caso, l'Acquirente deve inviare l'Ordine di Acquisto firmato e le Condizioni Generali firmate al Venditore entro un termine ragionevole dopo la consegna.

5. Normativa sulla taratura

- 5.1. Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore può consegnare il Prodotto conforme alle seguenti leggi di taratura: Germania, Austria, Finlandia e Francia.
- 5.2. Il prezzo di acquisto per tale adeguamento del Prodotto è specificato nel listino prezzi.
- 5.3. È di esclusiva responsabilità dell'Acquirente specificare in ogni Ordine di Acquisto la normativa di taratura richiesta. Se l'Acquirente si riferisce genericamente alla normativa sulla calibrazione per la configurazione del Prodotto, senza specificare la normativa sulla calibrazione specifica del paese di installazione, il Venditore configurerà e consegnerà il Prodotto in conformità alla legge tedesca sulla taratura.
- 5.4. In ogni caso, il Venditore non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti dell'Acquirente o delle sue affiliate, sia nei confronti di terzi, quali utenti finali, se (i) nell'Ordine di Acquisto sia stata omessa l'indicazione della normativa sulla taratura, ma sia richiesta nel luogo di installazione del Prodotto, o (ii) sia stata indicata nell'Ordine di Acquisto una normativa sulla calibrazione specifica di un paese che non è conforme alla normativa sulla calibrazione vigente nel luogo di installazione del Prodotto. L'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi pretesa a tale riguardo.
- 5.5. Inoltre, il Venditore fa presente che, in caso di un Ordine di Acquisto di un Prodotto configurato secondo la normativa sulla taratura specifica di un paese, ma successivamente installato in un paese in cui tale normativa non è applicabile, non può essere garantita la continua conformità alla legge sulla taratura ordinata, in quanto la riparazione o la sostituzione di alcuni componenti potrebbe richiedere una ricalibrazione conforme alla normativa sulla calibrazione ordinata, con l'approvazione delle autorità pubbliche competenti. Pertanto, la ricalibrazione non è possibile per il Prodotto installato in paesi in cui nessuna autorità esegue la ricalibrazione o in cui l'autorità esegue la ricalibrazione solo per i prodotti configurati secondo la legge sulla taratura del proprio paese.
- 5.6. Di conseguenza, il Venditore non sarà in alcun modo responsabile della conformità permanente del Prodotto consegnato secondo la normativa sulla taratura ordinata, se il Prodotto o i suoi componenti sono stati riparati o sostituiti.
- 5.7. Lo stesso vale per il Prodotto che sia stato configurato in conformità a una normativa sulla taratura specifica del paese applicabile nel primo luogo di installazione, ma che successivamente viene trasferita dall'Acquirente, dalle sue affiliate, dai suoi clienti finali o da altri terzi, per qualsiasi motivo, in un altro luogo di installazione in cui non si applica la normativa sulla taratura del primo luogo di installazione.
- 5.8. Di conseguenza, il Venditore non sarà in alcun modo responsabile della conformità permanente del Prodotto consegnata con la normativa sulla taratura ordinata se il Prodotto è

stato trasferito in paesi in cui non si applica alcuna normativa sulla calibrazione o una normativa sulla calibrazione diversa da quella ordinata.

- 5.9. Se l'Acquirente ordina un Prodotto senza una normativa sulla calibrazione, ma successivamente entra in vigore una normativa sulla calibrazione nel luogo di installazione del prodotto, il Venditore verificherà se sia possibile adattare il Prodotto nel nuovo luogo di installazione per ottenere una conformità alla normativa sulla calibrazione specifica del paese. In ogni caso, tutti i costi derivanti da tale adeguamento saranno a carico dell'Acquirente.

6. Qualità e garanzia convenzionale

- 6.1. Il Prodotto consegnato soddisfa le condizioni promesse in base alla configurazione ordinata e approvata e rispetta le norme europee relative a colonnine di ricarica per veicoli elettrici in vigore al momento della consegna. Pertanto, il Prodotto è adatto all'importazione nei paesi in cui sono accettati gli standard europei.
- 6.2. Il Venditore non è responsabile dell'osservanza di eventuali disposizioni di legge nel rispettivo luogo di installazione per quanto riguarda l'installazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prescritta qualifica professionale degli installatori, le norme di sicurezza e antincendio, gli standard di protezione sulle emissioni sonore o l'ottenimento di permessi ufficiali di qualsiasi tipo per l'installazione e la messa in servizio del Prodotto.
- 6.3. Il Venditore concede una garanzia contrattuale di 24 mesi, che può essere estesa fino a massimo di 120 mesi, previo pagamento di un costo aggiuntivo.
- 6.4. L'inizio della garanzia, i diritti e gli obblighi dell'Acquirente e del Venditore durante il periodo di garanzia sono regolati dalle condizioni generali di garanzia ("Standard Limited Warranty Terms and Conditions for Hyperchargers" o "Condizioni Generali di Garanzia"). Accettando le presenti Condizioni Generali, l'Acquirente conferma di essere a conoscenza e di accettare le Condizioni Generali di Garanzia.
- 6.5. Le Condizioni Generali di Garanzia di cui sopra possono essere modificate o sostituite solo mediante accordo scritto tra le Parti.

7. Servizi

- 7.1. Il Venditore eseguirà i servizi previsti dalle Condizioni Generali di Garanzia per il Prodotto che rientri nell'ambito di applicazione della garanzia contrattuale.
- 7.2. Per servizi aggiuntivi o per servizi che esulano dall'ambito della garanzia contrattuale, è possibile stipulare un accordo di servizio separato (c.d. "Service Level Agreement").

8. Prezzi

- 8.1. I prezzi si considerano "franco vettore" ("FCA" o "free carrier" - Incoterms 2020) presso il luogo di produzione del Venditore, al netto di IVA e altri oneri. Se vengono applicate tasse, imposte o altri oneri in relazione alla consegna, questi saranno a carico dell'Acquirente.
- 8.2. Nel caso in cui l'Ordine di Acquisto si discosti dall'offerta inviata, il Venditore si riserva il diritto di modificare il prezzo.
- 8.3. Il Venditore si riserva la facoltà di adeguare i prezzi in caso di aumenti dei costi diretti o indiretti dopo la Conferma dell'Ordine. Nel caso in cui l'Acquirente non accetti la modifica, le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto.

- 8.4. In caso di ordini di servizi, il Venditore eseguirà le prestazioni ritenute adeguate e fatturate sulla base dei listini prezzi di Alpitronic validi al momento della stipula del contratto o sulla base delle spese effettivamente sostenute. Ciò vale anche per i servizi e le prestazioni aggiuntivi, la cui necessità si manifesta solo durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, senza che sia necessaria una specifica comunicazione all'Acquirente.
- 8.5. Le spese per la preparazione di offerte di riparazione o per ispezioni saranno a carico dell'Acquirente.

9. Pagamento

- 9.1. A meno che nella conferma dell'Ordine di Acquisto non siano stati concordati altri termini di pagamento, si intendono concordati i seguenti termini di pagamento:
- 9.1.1. 50% alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 4.4 – pagamento a consegna fattura;
 - 9.1.2. 50% alla spedizione – pagamento a 30 giorni dalla data di fattura;
- 9.2. Tutte le fatture sono emesse e pagabili in Euro.
- 9.3. Tutte le fatture emesse dal Venditore devono essere pagate entro i termini di pagamento concordati, a meno che l'Acquirente non comunichi per iscritto eventuali contestazioni o discrepanze entro dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della relativa fattura. Se l'Acquirente solleva una contestazione scritta dopo questo periodo di 10 giorni, rimarrà valida la data di scadenza della fattura originale.
- 9.4. Il Venditore può, a propria esclusiva discrezione, richiedere all'Acquirente idonee garanzie, a spese dell'Acquirente stesso, per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
- 9.5. Le fatture emesse a seguito di consegne successive o di altri accordi conclusi in aggiunta al contratto principale sono pagabili a vista (alla ricezione della fattura), indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate per la consegna principale.
- 9.6. I pagamenti vengono effettuati, senza alcuna detrazione, liberi da spese per l'agente di pagamento del Venditore e nella valuta concordata. L'accettazione di assegni o cambiali avverrà esclusivamente a titolo di pagamento. Tutti gli interessi e le spese relative (come le spese di incasso e di sconto) saranno a carico dell'Acquirente.
- 9.7. L'Acquirente non ha il diritto di sospendere o compensare pagamenti dovuti al Venditore a causa di eventuali richieste di garanzia o per altre contropretese.
- 9.8. Un pagamento si considera effettuato il giorno in cui il Venditore può disporre. L'Acquirente è automaticamente in mora dal momento in cui il termine di pagamento concordato è scaduto. La messa in mora non richiede una comunicazione scritta da parte del Venditore.
- 9.9. Se l'Acquirente è in mora con un pagamento concordato o con un'altra prestazione, il Venditore può, fatti salvi ulteriori diritti:
- 9.9.1. rinviare l'adempimento di uno qualsiasi dei propri obblighi fino a quando tale pagamento o altra prestazione non sia stato effettuato e richiedere una ragionevole proroga del termine di consegna;
 - 9.9.2. esigere tutti i crediti derivanti da questo rapporto contrattuale o da altri rapporti contrattuali e compensare tali importi maggiorati dagli interessi dalla rispettiva data di scadenza al tasso previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 231/02 oltre IVA, a meno che il Venditore non debba sostenere costi eccedenti tale somma;

9.9.3. recedere dal contratto in caso di mancato rispetto di un adeguato termine supplementare di adempimento.

9.10. In ogni caso, il Venditore ha il diritto di addebitare le spese stragiudiziali, in particolare le spese di gestione dei solleciti e le spese legali. Le spese di recupero, tra cui le spese di sollecito e la determinazione degli interessi di mora, ammontano a 50 (cinquanta/00) Euro per ogni fattura non pagata. Tali spese sono fatturate all'Acquirente al momento della comunicazione della prima lettera di sollecito del pagamento tardivo, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato dal Venditore.

9.11. Eventuali sconti o bonus concessi sono subordinati al tempestivo pagamento dell'intero importo.

10. Riserva di proprietà

10.1. Il Venditore mantiene il diritto di proprietà su tutti i beni consegnati fino al completo pagamento degli importi indicati nella fattura, inclusi eventuali interessi e spese. L'Acquirente cede sin d'ora al Venditore, a titolo di garanzia del credito del Venditore relativo al prezzo di acquisto, il proprio credito derivante dalla rivendita di beni soggetti a riserva di proprietà, anche se questi sono stati lavorati, trasformati o mescolati.

10.2. Se l'Acquirente intende rivendere i beni soggetti a riserva di proprietà concedendo una dilazione del prezzo di acquisto, può disporre di tali beni solo a condizione che, contestualmente alla vendita, informi il secondo acquirente della cessione a titolo di garanzia o annoti la cessione nei propri registri contabili. Su richiesta, l'Acquirente è tenuto a informare il Venditore sia del credito ceduto sia i dati del debitore ed è tenuto a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per il recupero del credito e a notificare la cessione al terzo debitore. In caso di pignoramento o di altre pretese da parte di terzi, l'Acquirente è tenuto a segnalare il diritto di proprietà del Venditore e ad informarlo immediatamente.

10.3. Ai fini di garantire una maggiore tutela della riserva di proprietà, il Venditore ha inoltre il diritto, in qualsiasi momento, alla scadenza dei termini di pagamento contrattualmente pattuiti e previa comunicazione scritta, anche via fax o e-mail, e con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, di interrompere il funzionamento dei beni consegnati mediante opportune operazioni da remoto (remote control).

11. Consegna

11.1. Indipendentemente da eventuali accordi contrari nella Conferma dell'Ordine, la consegna dei beni ordinati avverrà FCA Incoterms 2020 – presso il luogo di produzione del Venditore (da comunicare alla Conferma dell'Ordine).

11.2. Se la consegna da parte del Venditore è stata concordata nel contratto, questa e l'eventuale assicurazione di trasporto richiesta dall'Acquirente saranno addebitate separatamente. Tuttavia, l'obbligo di consegna non comprende lo scarico e lo stoccaggio del Prodotto. L'imballaggio verrà ritirato solo previo accordo esplicito.

11.3. Il termine di consegna inizia al più tardi alle seguenti date:

11.3.1. data della Conferma dell'Ordine

11.3.2. data del pervenuto pagamento ai sensi dell'art. 9.1;

11.3.3. data in cui il Venditore riceve la garanzia da prestare prima della consegna dei beni;

- 11.3.4. data di adempimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e di altro tipo che incombono sull'Acquirente.
- 11.4. Autorizzazioni da parte di autorità pubbliche o di terzi per l'esportazione dei beni devono essere ottenute dall'Acquirente. Se tali autorizzazioni non vengono ottenute in tempo, il termine di consegna viene conseguentemente prorogato.
- 11.5. Il Venditore informerà l'Acquirente, con un ragionevole preavviso, non appena il Prodotto ordinato sarà pronta per il ritiro in fabbrica (Avviso di Consegna).
- 11.6. Il Venditore ha il diritto di effettuare e fatturare consegne parziali o anticipate. Se è stata concordata una consegna su richiesta, i beni si considerano consegnati dopo un anno dall'Ordine di Acquisto.
- 11.7. Qualora si verificano circostanze imprevedibili o indipendenti dalla volontà delle Parti, come i casi di forza maggiore ai sensi del punto 15, che impediscano il rispetto del termine di consegna concordato, quest'ultimo sarà in ogni caso prorogato per la durata di tali circostanze. Tali circostanze danno diritto a una proroga del termine di consegna anche nel caso in cui si verificano presso i subfornitori.
- 11.8. Se la spedizione di beni pronti per la consegna non è possibile per circostanze non addebitabili al Venditore o non è desiderata dall'Acquirente, il Venditore può immagazzinare i beni a spese dell'Acquirente. In questo caso, la consegna si considera effettuata. Le condizioni di pagamento concordate non vengono modificate da questa circostanza.

12. Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione

- 12.1. L'uso e il rischio vengono trasferiti all'Acquirente al momento della consegna secondo il punto 11. Ciò vale anche se la consegna viene effettuata nell'ambito di un servizio.
- 12.2. Per i servizi, il luogo di esecuzione è il luogo in cui il servizio stesso viene effettuato. Il rischio relativo ad un servizio o una prestazione parziale concordata viene trasferito all'Acquirente al momento dell'erogazione del servizio.

13. Recesso dal contratto

- 13.1. Ferma qualsiasi altra disposizione contraria, l'Acquirente può recedere dal contratto se si verifica un ritardo nella consegna dovuto a colpa grave da parte del Venditore e solo dopo che sia trascorso senza esito un termine supplementare ragionevole fissato dall'Acquirente per la consegna. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata.
- 13.2. Fatto salvo ogni altro diritto, il Venditore ha il diritto di recedere senza preavviso dal contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
 - 13.2.1. se l'esecuzione della consegna o l'inizio o la continuazione del servizio è impossibile per cause imputabili all'Acquirente o è ulteriormente ritardata nonostante la concessione di una proroga ragionevole
 - 13.2.2. se sono sorti dubbi sulla solvibilità dell'Acquirente e l'Acquirente non effettua un pagamento anticipato su richiesta del Venditore o non fornisce adeguate garanzie prima della consegna;
 - 13.2.3. se la proroga del termine di consegna dovuta alle circostanze menzionate al punto 5.4 supera la metà del termine di consegna originariamente concordato, ma è di almeno 6 mesi.

- 13.3. Il recesso può essere dichiarato per i motivi sopra indicati anche in relazione ad una sola parte della prestazione ancora aperta o del servizio.
- 13.4. Se viene avviata una procedura di insolvenza sul patrimonio dell'Acquirente o se la domanda di apertura della procedura d'insolvenza viene respinta per insufficienza di beni o di patrimonio, il Venditore ha il diritto di recedere dal contratto senza concedere un termine ulteriore di adempimento.
- 13.5. Fermo restando il diritto del Venditore al risarcimento danni, incluse le spese stragiudiziali, in caso di recesso, tutti i servizi o le prestazioni parziali già forniti saranno fatturati e dovranno essere pagati in conformità al contratto. Ciò vale anche nel caso in cui la consegna o la prestazione non sia ancora stata approvata dall'Acquirente, nonché per le attività preparatorie svolte dal Venditore. In alternativa, il Venditore ha il diritto di richiedere la restituzione dei beni già consegnati.
- 13.6. Sono esclusi altri casi di recesso.

14. Responsabilità del venditore

- 14.1. Il Venditore è responsabile per i danni ai sensi dell'art. 1490 e ss. Codice Civile, che sono state causate da dolo e colpa grave. Tuttavia, è esclusa la responsabilità per colpa lieve.
- 14.2. I danni che l'Acquirente può richiedere al Venditore per vizi comprovati sono limitati ai danni diretti e ad un massimo del 100 (cento) % del valore del contratto, come indicato nella Conferma dell'Ordine, con un limite massimo di € 10 milioni.
- 14.3. In ogni caso è esclusa la responsabilità per fermi di produzione, perdita di profitto, mancato utilizzo, danni contrattuali, danni finanziari e qualsiasi altro danno economico o danno indiretto conseguente, che possa derivare da eventuali difetti o malfunzionamenti dei beni consegnati.
- 14.4. Analogamente, nessuna responsabilità è a carico del Venditore in caso di forza maggiore o di caso fortuito.
- 14.5. In caso di rivendita o di altra cessione (anche gratuita) dei beni oggetto del contratto, l'Acquirente è obbligato a includere l'esonero di responsabilità sopra menzionato e ad imporre al nuovo acquirente di applicarlo nei confronti di eventuali ulteriori acquirenti. In caso di violazione di tale obbligo, l'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa e a rimborsare al venditore tutte le spese sostenute a seguito di tali richieste.
- 14.6. In caso di mancato rispetto delle condizioni di installazione, messa in funzione e utilizzo (come quelle contenute nelle istruzioni per l'uso) o delle condizioni di omologazione ufficiali, è escluso un risarcimento dei danni e ogni conseguente responsabilità.
- 14.7. Se sono state concordate penali contrattuali, sono escluse tutte le ulteriori pretese derivanti dallo stesso titolo.

15. Clausola di forza maggiore

- 15.1. Per "forza maggiore" (Force Majeure) si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che ostacoli o impedisca ad una delle Parti di adempiere ad una o più delle proprie obbligazioni ai sensi del contratto, a condizione che, e nella misura in cui, la parte colpita dall'inadempimento dimostri:
- 15.1.1. che tale impedimento è al di fuori della sua ragionevole sfera di controllo; e

- 15.1.2. che l'impedimento non avrebbe potuto essere ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto; e
 - 15.1.3. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.
 - 15.1.4. In assenza di prova contraria, si considera che i seguenti eventi che coinvolgono una della Parti soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 del presente articolo:
 - 15.1.5. Guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - 15.1.6. Guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o potere usurpato, insurrezione, atti terroristici, sabotaggio o pirateria;
 - 15.1.7. Restrizioni valutarie e di commercio (anche a causa di epidemie o pandemie), embargo, sanzioni;
 - 15.1.8. atti ufficiali leciti o illeciti, rispetto di leggi o ordini governativi, espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione;
 - 15.1.9. Peste, epidemia, pandemia, disastro naturale o evento naturale estremo;
 - 15.1.10. Mancanza o carenza di approvvigionamento di materie prime o lavorate;
 - 15.1.11. Esplosione, incendio, distruzione di apparecchiature, guasto prolungato di mezzi di trasporto, telecomunicazioni, sistemi informativi o energia;
 - 15.1.12. Disordini generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, occupazione di fabbriche ed edifici.
- 15.2. La parte che invoca con successo questa clausola è liberata dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per la violazione del contratto dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che ciò venga notificato immediatamente. Se tale notifica non viene effettuata senza ritardo, l'esonero ha effetto dal momento in cui la notifica viene ricevuta dall'altra parte. L'altra parte può sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, se applicabile, a partire dalla data della notifica.
- 15.3. Se la durata del presunto impedimento ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti di ciò che potevano ragionevolmente aspettarsi in base al contratto, ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un termine ragionevole. Se l'impedimento è temporaneo, le conseguenze sopra indicate valgono solo per la durata dell'impedimento e solo nella misura in cui esso ostacola l'adempimento della parte interessata.
- 15.4. Salvo diverso accordo, le Parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle Parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.

16. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore

- 16.1. Se un Prodotto viene fabbricato dal Venditore sulla base di indicazioni, progetti, disegni, modelli o altre specifiche fornite dall'Acquirente, l'Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne il Venditore da pretese sorte da qualsiasi violazione di diritti di proprietà intellettuale o diritti di autore.

- 16.2. I documenti esecutivi come piani, bozze e altri documenti tecnici, così come campioni, cataloghi, opuscoli, illustrazioni e simili rimangono sempre proprietà intellettuale del Venditore e sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di riproduzione, imitazione, concorrenza, ecc.
- 16.3. Il Venditore concede all'Acquirente e, se del caso, alle sue società affiliate e/o agli utenti finali, un diritto non esclusivo, illimitato, mondiale e gratuito di utilizzare il software. È espressamente escluso il trasferimento o la cessione d'uso del codice sorgente.

17. Protezione dei dati e riservatezza

- 17.1. L'Acquirente riconosce e accetta che Alpitronic possa trattare, elaborare e utilizzare i dati dei dispositivi per l'esecuzione del contratto e per l'ottimizzazione dei prodotti, il suo ulteriore sviluppo e il monitoraggio dei prodotti. Alpitronic tratta i dati in conformità al Regolamento di europeo sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 dell'aprile 2016. L'Acquirente viene informato che il titolare del trattamento dei dati è Alpitronic e che i dati dell'Acquirente saranno trattati e/o condivisi con terzi in relazione all'esecuzione del contratto in conformità al suddetto standard legale. L'Acquirente può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. L'Acquirente può trovare l'informativa completa sulla privacy di Alpitronic GmbH su: www.alpitronic.it
- 17.2. Le Parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni che possono essere derivate o ottenute in base al contratto o che possono entrare in possesso dell'Acquirente o di uno qualsiasi dei suoi dipendenti, partner, agenti o subappaltatori e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che tutte queste informazioni siano mantenute riservate dall'Acquirente, dai suoi dipendenti, partner, agenti o subappaltatori.

18. Miscellanee

- 18.1. Se singole disposizioni del contratto sono o diventano invalide, la validità delle restanti disposizioni non viene compromessa. La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile allo scopo previsto.

19. Perizia contrattuale

- 19.1. Le Parti convengono che qualsiasi decisione in merito a questioni puramente tecniche sarà presa da un perito designato dalla Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bolzano, a norma del regolamento della procedura di perizia, con efficacia vincolante fra le stesse.

20. Foro competente e diritto applicabile

- 20.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in merito alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà demandata, a norma del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla Camera Arbitrale stessa. La decisione è inappellabile e sarà formulata da un Collegio Arbitrale, composto di tre Arbitri, quale previsto dal Regolamento della suddetta Camera Arbitrale. La lingua del procedimento è la lingua italiana.
- 20.2. Per la designazione del Collegio arbitrale, le Parti fanno espresso riferimento agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento Arbitrale.
- 20.3. Il contratto sarà regolato dalla legge italiana, tenendo conto della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Acquirente

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver letto e compreso attentamente i seguenti punti e di accettarli espressamente:

2 Ambito di applicazione (limitazione di eccezioni)

4 Ordine di Acquisto e conclusione del contratto (limitazione di eccezioni)

5 Normativa sulla taratura (limitazione di responsabilità)

6 Qualità e garanzia convenzionale (limitazione di responsabilità)

8 Prezzi (limitazione di eccezioni)

9 Pagamento (limitazione di eccezioni)

10 Riserva di proprietà (limitazione della libertà contrattuale con terzi)

12 Trasferimento del rischio e luogo di esecuzione (limitazione di eccezioni e della responsabilità)

13 Recesso dal contratto (limitazione di eccezioni)

14 Responsabilità del Venditore (limitazione di responsabilità)

19 Perizia contrattuale (accordo sulla giurisdizione)

20 Foro competente e diritto applicabile (accordo sulla giurisdizione)

Data

Firma